



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1
36010 Monticello Conte Otto (VI)
CF e P. IVA n. 00522580240
E-mail: urp@comune.monticello.vi.it
Pec: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it
www.comune.monticello.vi.it

| | |
|-------------|------------|
| Urp | 0444947521 |
| Centralino | 0444947511 |
| Demografici | 0444947561 |
| Segreteria | 0444947525 |
| Ragioneria | 0444947532 |
| Urbanistica | 0444947575 |
| LLPP | 0444947577 |
| Ecologia | 0444947579 |
| Fax | 0444947510 |

INFORMATIVA IMU E TASI PER L'ANNO 2019

Restano confermate per l'anno d'imposta 2019 le disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016:

- non è dovuta la TASI, né per i possessori, né per gli occupanti/inquilini, quando l'immobile è abitazione principale; rimane in vigore la TASI solo per le abitazioni principali di lusso (categoria cat. A1, A8 e A/9);
- è confermata la disciplina per le unità immobiliari concesse in comodato;
- non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella Previdenza Agricola;
- è confermata la riduzione delle imposte IMU e TASI del 25% per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi della Legge n.431/1998.

Con deliberazione consiliare n. 55 del 27/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU):

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | aliquota IMU | detrazione IMU |
|---|--------------|----------------|
| Abitazione principale solo categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo un C/2, un C/6 e un C/7) | 0,40% | € 200,00 |
| Altre tipologie di immobili, comprese aree edificabili | 0,88% | - |
| Edifici classificati nella classe energetica A4 accatastati a partire dal 1.01.2019, aventi destinazione residenziale, direzionale o commerciale - art. 16 Reg. IUC | 0,46% | - |
| Edifici classificati nella categoria catastale D1 sui quali sia installato un impianto di produzione di energia rinnovabile, con una potenza non inferiore a 12 kw - art. 16 Reg. IUC | 0,86% | - |
| Edifici, classificati nella categoria catastale C1, nei quali durante il triennio 2019-2021 vengano aperte nuove attività imprenditoriali nei settori del commercio al dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. - art. 16 Reg. IUC | 0,50% | - |

Con deliberazione consiliare n. 55 del 27/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni relative al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI):

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | aliquota TASI | detrazione TASI |
|---|---------------|---|
| Abitazione principale solo categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo un C/2, un C/6 e un C/7) con rendita catastale fino a € 700,00 | 0,24% | senza figli € 145,00 con 1 figlio € 181,00 con 2 figli € 217,00 con tre o più figli € 253,00 |
| Abitazione principale solo categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo un C/2, un C/6 e un C/7) con rendita catastale superiore a € 700,00 | 0,24% | senza figli € 100 con 1 figlio € 125 con 2 figli € 150 con tre o più figli € 175 |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola con regolare annotazione catastale | 0,10% | - |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 0,10% | - |
| Altri fabbricati (commerciali, artigianali, industriali, magazzini, uffici, ecc.) | 0,18% | - |
| Edifici classificati nella classe energetica A4 accatastati a partire dal 1.01.2019, aventi destinazione residenziale, direzionale o commerciale – art. 49/bis Reg. IUC | 0,10% | - |

| | | |
|--|-------|---|
| Edifici classificati nella categoria catastale D1 sui quali sia installato un impianto di produzione di energia rinnovabile, con una potenza non inferiore a 12 kw – art. 49/bis Reg. IUC | 0,16% | - |
| Edifici, classificati nella categoria catastale C1, nei quali durante il triennio 2019-2021 vengano aperte nuove attività imprenditoriali nei settori del commercio al dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande al pubblico – art. 49/bis Reg. IUC | 0,16% | - |
| Aree edificabili | 0 % | - |

SCADENZA ACCONTO (o UNICA SOLUZIONE): 17 GIUGNO 2019
SCADENZA SALDO: 16 DICEMBRE 2019

Abitazioni equiparate a quella principale per regolamento comunale:

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Abitazioni alle quali l'IMU e la TASI non si applicano per legge:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

In caso di comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) la base imponibile, sia ai fini IMU che TASI, è ridotta del 50% alle seguenti condizioni: *che il contratto sia registrato; che il comodante possieda, oltre a quello concesso in comodato, un solo immobile abitativo in Italia, che deve essere la sua abitazione principale e deve essere ubicato nel Comune di Monticello Conte Otto, come l'immobile concesso in comodato; che il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune di Monticello Conte Otto; che il comodatario sia residente nell'immobile concesso in comodato. Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.*

Esclusivamente per i fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo catastale D, l'imposta IMU deve essere versata: nella misura dello 1,20% al Comune e dello 0,76% allo Stato.

Per tutti gli altri immobili l'imposta deve essere versata interamente al Comune.

I versamenti di IMU e TASI devono avvenire tramite il modello F24, pagabile presso qualsiasi banca, ufficio postale o in via telematica.

Nella sezione "IMU e altri tributi locali" del modello F24 occorre indicare il codice del Comune di Monticello Conte Otto - **F675** - e riportare il codice tributo appropriato:


| | | | |
|------|---|------|--|
| 3912 | IMU Abitazione principale e pertinenze | 3925 | IMU Immobili produttivi gruppo catastale D (Stato) |
| 3914 | IMU Terreni agricoli | 3958 | TASI Abitazione principale e pertinenze |
| 3916 | IMU Aree fabbricabili | 3959 | TASI Fabbricati rurali ad uso strumentale |
| 3918 | IMU Altri fabbricati | 3961 | TASI Altri fabbricati |
| 3930 | IMU Immobili produttivi gruppo catastale D (Comune) | | |

FABBRICATI INAGIBILI/INABITABILI: nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni) la base imponibile è ridotta del 50 per cento (anche per la TASI). L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale (con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione). In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.

Sul sito istituzionale del Comune www.comunemonticello.vi.it sarà disponibile un programma di calcolo che consente anche di stampare il mod. F24.

L'Ufficio resta a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento al n. 0444/947536/537 – e-mail:tributi@comune.monticello.vi.it – orario di apertura al pubblico: Lun. Mar. Giov. Ven. ore 8.30-11.00; Mer. ore 15.00- 18.00.

Monticello Conte Otto, 28/01/2019



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GASOLI GIORGIO